




COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 24 gennaio 2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 20 febbraio 2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 3 marzo 2016*

Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto

TITOLO I – GENERALITA'

ART. 1 PREMESSE

Il servizio dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia.
La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

ART. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze.
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	uso commerciale	fornitura in favore di uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, ecc.
B2	uso comunitario	fornitura in favore di caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, ecc.
B3	uso industriale	fornitura in favore di attività produttive di beni e servizi
B4	uso cantiere	fornitura temporanea per lavori di costruzioni e/o di ristrutturazione
B5	uso abbeveramento	uso abbeveramento bestiame
B6	uso agricolo	nelle zone non servite da Consorzio Miglioramento Fondiario o da Consorzi Irrigui, compatibilmente alle disponibilità idriche ed alla potenzialità della rete, è possibile l'uso esclusivamente con installazione di un misuratore per l'irrigazione di campi. In situazioni di carenza idrica, il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali
B7	uso innaffiamento	fornitura per innaffiamento di orti e giardini. In situazioni di carenza idrica, il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente tale genere di fornitura, anche mediante sigillatura del rubinetto a monte del misuratore senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali
B8	altri usi	categoria residuale stabilita dalla Giunta comunale

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso fornita.

ART. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui al presente articolo.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

capo I - definizione impianti e competenze

ART. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE

Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni e apparecchiature idrauliche, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

ART. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche nonché i pozzetti di ispezione vengono costruiti, gestiti e manutentati a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Derivazione d'utenza

Le spese di costruzione, gestione, manutenzione delle derivazioni d'utenza sono a totale carico dell'utente.

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

ART. 6

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA

L'allacciamento delle singole utenze deve avvenire a livello del pozzetto realizzato lungo i rami dell'acquedotto comunale, su indicazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'Utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato all'uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell'acqua dal pozzetto comunale alla propria utenza, dietro sorveglianza di personale dell'ente su schema autorizzato con concessione edilizia e/o DIA o altra autorizzazione prevista dalla normativa in vigore.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

Le tubazioni dovranno avere una profondità minima di metri 1 (uno) e dovranno essere atte a sopportare la pressione, di norma, 16 atm. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggior cura da impedire lo scoppio durante i geli invernali.

In caso di rotture su vecchi allacciamenti, nel caso non sia già stato eseguito allacciamento all'acquedotto comunale a livello del collettore comunale, l'utente a sue spese dovrà allacciarsi al collettore più vicino da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale, previa ricerca e tappatura sullo stacco dalla condotta della rete principale della vecchia utenza e previo ripristino della pavimentazione stradale. Questo per evitare di lasciare in pressione dei tratti di rete non più operativi che costituiscono potenziali punti di rottura e perdita non immediatamente monitorabile. A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori e del ripristino della pavimentazione dovuto al calo naturale del terreno dovrà essere versato da parte del richiedente un deposito cauzionale stabilito nell'importo dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale in relazione all'entità dei lavori ed alla tipologia di pavimentazione da ripristinare.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

ART. 7

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA

Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo abbia la necessità di fare interdire al traffico la sede stradale per effettuare tale lavoro dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione e versare una cauzione a garanzia del ripristino a regola d'arte del suolo comunale. Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto e la pavimentazione stradale ripristinata, il titolare della concessione è responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

ART. 8 MATERIALI DA IMPIEGARE

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento dell'Organo amministrativo competente stabilito dall'Amministrazione comunale che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

ART. 9 DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE

E' vietata qualsiasi presa diretta sulla condotta principale. L'allacciamento delle utenze deve avvenire nei pozzetti dove sono presenti i collettori dell'acquedotto comunale. E' riservata all'ufficio tecnico la valutazione e l'indicazione del posizionamento dell'allacciamento delle bocche antincendio private.

Capo III: apparecchi di misura

ART. 10 MISURAZIONE DELL'ACQUA

Ogni consumo dell'acqua deve essere misurato mediante contatore. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento. In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio. Ove i contatori sono collocati all'interno delle proprietà privata, il Comune potrà stabilire che la lettura del contatore possa essere effettuata dall'utente stesso (autolettura) e poi comunicata al Comune.

ART. 11 POSIZIONE E INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati di norma negli appositi pozzetti realizzati dal Comune sul suolo pubblico, oppure, ove non possibile, dovranno essere collocati all'interno della proprietà privata in luogo sempre accessibile, nella posizione indicata dal Comune. Prima del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera, un giunto dielettrico se necessario, di norma un riduttore di pressione. Dopo il contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera e una valvola di ritegno.

ART.12 CUSTODIA DEI CONTATORI

Gli apparecchi di misura saranno forniti esclusivamente dal Comune e installati da personale di fiducia dell'utente in presenza di personale del Comune che appone il sigillo e redige apposito verbale, previo pagamento di un contributo forfettario di allacciamento all'acquedotto comunale stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale; le spese di installazione sono totalmente a carico dell'utente. L'utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrech  richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avr  il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.


ART. 13 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verr  redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Una copia del verbale   consegnata all'Utente. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 14 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarit  riscontrate. Una copia del verbale   consegnata all'Utente.

SCHEMA ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE



N.B. I vari componenti devono essere installati secondo l'ordine in figura

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

In caso di rifacimento della rete idrica in presenza di un unico allacciamento a servizio di più utenze, il Comune ove possibile provvederà alla separazione delle stesse con altrettanti allacciamenti alla rete; in tutti i casi non contemplati dal presente Regolamento la decisione spetterà all'organo comunale competente.

ART. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A ROTTURE DELL'IMPIANTO

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, il Comune, previa opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo verificatosi nell'anno precedente ed in mancanza al consumo medio di analoga utenza.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

In caso di perdite, regolarmente accertate e tempestivamente riparate, dovute a rotture o guasti delle condotte private dell'Utente, non comportanti deflusso d'acqua nella fognatura

comunale delle acque nere e a condizione che il maggior consumo non sia stato causato da manomissioni o interventi dell'Utente non autorizzati, l'addebito viene eseguito nel seguente modo:

- a) la tariffa relativa all'acquedotto viene calcolata sulla media dei consumi dei tre anni precedenti (nel caso di composizione del nucleo familiare o di attività invariata) o, se l'utenza è in atto da meno di tre anni, o, nel caso di composizione del nucleo familiare o di attività variata rispetto ai tre anni precedenti, al consumo medio di analoga utenza. L'importo risultante sarà aumentato di un terzo. Si precisa che se l'importo da pagare così complessivamente calcolato risultasse superiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa sul consumo effettivamente registrato, l'Utente dovrà versare l'importo meno oneroso. Tale modalità di calcolo non si applica nel caso in cui il Comune abbia in essere la telelettura. In tal caso la tariffa relativa all'acquedotto verrà applicata sull'intero consumo registrato, ad eccezione del seguente caso: se il consumo registrato supera di oltre il doppio o di oltre 1000 mc. la media di consumo dei tre anni precedenti, ai consumi eccedenti tali limiti, la tariffa del servizio acquedotto verrà ridotta del 70% (nel caso di utenza in atto da meno di tre anni, o di variazione del nucleo familiare o di attività, il consumo medio verrà calcolato in base al consumo di analoga utenza); ⁽¹⁾
- b) la medesima modalità di calcolo, senza la maggiorazione di un terzo, verrà utilizzata anche per l'applicazione della tariffa relativa al servizio fognatura e depurazione e verrà applicata anche dai comuni che hanno in essere la telelettura.

L' Utente, accertato il consumo anomalo dovuto a rotture delle condotte di sua competenza, dovrà tempestivamente informare il Comune e provvedere immediatamente a sue spese e con le prescrizioni che gli saranno formulate dall'Ufficio Tecnico comunale, alla riparazione del guasto, comunicando per iscritto l'avvenuta riparazione, comprovata da relativa documentazione.

ART. 16 VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

ART. 17 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze, il Comune si riserva la facoltà di installare un contatore generale, in prossimità del collettore di derivazione con più utenze, allo scopo di verificare i consumi complessivi rilevati dai singoli contatori divisionali. Qualora si riscontrino consumi maggiori rispetto alla sommatoria dei consumi rilevanti dai singoli contatori, il maggior consumo verrà ripartito, proporzionalmente ai consumi rilevati dai singoli contatori, sulla fatturazione delle singole utenze.

ART. 18 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

(1) Art. 15 modificato con delibera C.C. 4/2016

- c) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate e isolate per il tratto interferente.
- d) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- e) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- f) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- g) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- h) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- i) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli.
- j) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- k) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Salvo casi eccezionali, il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- l) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

ART. 19 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche. A tutela dell'impianto interno è fatto obbligo all'utente di provvedere ad installare idoneo riduttore di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

ART. 20

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

ART. 21

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate dai proprietari e/o conduttori che ne fanno richiesta su modulo apposito specificando l'uso tra quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, al Comune.

ART. 22

SPESA DI ALLACCIAMENTO

La spesa a carico dell'utente concernente la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso.

ART. 23

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ogni nuovo allacciamento, anche in caso di subentro, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura (in bollo), sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono indicati: generalità dell'Utente, ubicazione e tipo di utenza, numero matricola e consumo registrato dal misuratore. Una copia del contratto è consegnata all'Utente.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 27.

ART. 24

TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

ART. 25

EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune si riserva, però, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne;

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente, di norma con un preavviso di almeno 24 ore, gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso come in quello di interruzione per riparazioni, rotture o guasti, senza preavviso, gli utenti non potranno reclamare indennità, riduzioni di pagamento ossia risarcimento per danni cagionati a seguito dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua;

In caso di siccità o di altre cause di forza maggiore che non permettano la regolare erogazione dell'acqua dall'acquedotto comunale, il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire il divieto di utilizzo dell'acqua, e per usi non esclusivamente domestici consentirne l'uso in una determinata fascia d'orario.

ART. 26 SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà alla lettura prima della stipulazione del relativo contratto di fornitura.

ART. 27 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Il Comune potrà stabilire con apposita deliberazione le modalità di dismissione dell'utenza.

ART. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, o comunicati al Comune in caso di autolettura; in casi di comprovata impossibilità di procedere alla lettura dei contatori da parte del personale incaricato, l'ente potrà richiedere all'Utente l'autolettura, oppure avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati precedentemente, con relativo conguaglio degli stessi in occasione della successiva lettura effettiva.

In caso di mancato pagamento della bolletta entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente un sollecito scritto, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite comunicazione A/R, a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, addebiterà all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto, gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di riferimento in vigore, incrementato di

3,5 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza della fattura, nonché il recupero delle spese postali sostenute dal Comune per l'inadempienza dell'Utente.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., o notifica addebitando la relativa spesa all'utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo degli importi dovuti.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Per potere riottenere la normale portata di servizio, l'utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.

ART. 29 RATEAZIONE

All'utente che presenti, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, specifica domanda per iscritto, potrà essere concessa rateazione del debito, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima 12 rate mensili;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, con conseguente obbligo di immediato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
- inesistenza di morosità relative a procedure di precedenti rateazioni.

Su tale istanza, opportunamente motivata, a dimostrazione di uno stato di difficoltà economica al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, si esprime il Sindaco con atto scritto.

La rateazione verrà concessa solamente in caso di pagamenti dovuti superiori ad euro 1.000,00=; in casi particolari, valutati dal Sindaco, potrà essere concessa la rateazione anche per importi minori.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento delle singole rate.

In casi particolari, la rateazione sarà concessa previa presentazione di garanzia con le modalità previste dall'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 30 CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

ART. 31
DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi previsti dal presente regolamento, è facoltà del Comune revocare in qualsiasi tempo la fornitura.

ART. 32
FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

ART. 33
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura. In caso di uso diverso dall'antincendio, oltre alla sanzione, sui consumi effettuati sarà applicata la tariffa prevista per l'uso domestico aumentata del 500%.

Per l'utenza antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

L'apparecchio misuratore dovrà essere installato a spese e cura dell'utente.

ART. 34
QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua deve essere rilevato da appositi contatori; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti, salvo quanto previsto dall'art. 17. Le utenze devono essere tante quante sono le unità immobiliari e i contatori quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni interessati.

Per le concessioni ad uso cantiere, ad inizio lavori, dovrà essere installato il contatore; nel caso di cantieri per interventi edilizi su edifici esistenti, qualora gli stessi non siano abitati per il periodo dei lavori, il concessionario potrà chiedere che venga effettuata la lettura del contatore prima dell'inizio dei lavori e alla fine degli stessi. Le forniture ad uso cantiere non vanno soggette al pagamento del canone di fognatura e depurazione per un massimo di

200 metri cubi complessivi. Dalla data di presentazione in Comune del certificato di fine lavori o dell'utilizzo dell'unità immobiliare se antecedente, saranno applicate le tariffe per il quale l'immobile è autorizzato, indipendentemente dalla completa fruizione dei 200 metri cubi esenti dal canone di fognatura e depurazione.

ART. 35 SANZIONI PER MANOMISSIONI

Sarà punito con sanzione variabile da 50,00 euro a 500,00 euro oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione. Della violazione commessa da minori, risponde chi ne esercita la patria potestà.

ART.36 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzioni da 50,00 euro a 500,00 euro le violazioni alle disposizioni del presente codice.

Le violazioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli organi di polizia Municipale ed il verbale avrà corso come ogni altra violazione di polizia urbana come previsto dalla L. 689/81 e ss.mm. ed i..

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 37 OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 38 ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

Le tubazioni relative alle derivazioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento, in occasione del loro rifacimento.

ART. 39 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 40

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.



INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II – NORME TECNICHE

Capo I definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capo II Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA
- art. 7 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE D'UTENZA
- art. 8 MATERIALI DA IMPIEGARE
- art. 9 DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE

Capo III Apparecchi di misura

- art. 10 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 11 POSIZIONE E INSTALLAZIONE APPARECCHI DI MISURA
- art. 12 CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 13 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 14 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E PERDITE DOVUTE A
ROTTURE DELL'IMPIANTO
- art. 17 CONTATORI DIVISIONALI
- art. 18 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 19 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
- art. 20 PROPRIETA' DEI CONTATORI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 21 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 22 SPESE DI ALLACCIAMNETO
- art. 23 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 24 TARIFFE
- art. 25 EROGAZIONE DELL'ACQUA
- art. 26 SUBENTRO
- art. 27 DISDETTA
- art. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- art. 29 RATEAZIONE
- art. 30 CONSUMI ABUSIVI
- art. 31 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 32 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 33 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE
- art. 34 QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI
- art. 35 SANZIONI PER MANOMISSIONI
- art. 36 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

- art. 37 OBBLIGATORIETA'
- art. 38 ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
- art. 39 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 40 ABROGAZIONI